

DELIBERAZIONE 23 MAGGIO 2023

220/2023/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLE CONNESSIONI DI BIOMETANO E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE DIRETTIVE CONNESSIONI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 199

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1251^a riunione del 23 maggio 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativa alla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (di seguito: direttiva 2014/94/UE);
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito: direttiva 2018/2001/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante la disciplina di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti (di seguito: decreto legislativo 199/21);

- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: decreto-legge 13/23);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno 16 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno 17 aprile 2008;
- il decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali (di seguito: decreto 5 dicembre 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10 ottobre 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2018 (di seguito: decreto 2 marzo 2018);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018, come successivamente aggiornato dal decreto del Ministro della Transizione ecologica 3 giugno 2022 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09)
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 46/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 46/2015/R/GAS);
- la deliberazione 27 settembre 2018, 468/2018/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 468/2018/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2020, 64/2020/R/GAS e il relativo Allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 122/2022/R/EEL);
- la deliberazione 19 luglio 2022, 338/2022/R/GAS;
- la deliberazione 2 agosto 2022, 404/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 404/2022/R/GAS);
- la deliberazione 18 ottobre 2022, 501/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 501/2022/R/GAS);
- la deliberazione 4 aprile 2023, 140/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 140/2023/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 423/2022/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 423/2022/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE definisce un quadro di norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. In particolare, contiene norme a garanzia dell'accesso non discriminatorio alle reti del gas, del biogas e di altri tipi di gas e, all'articolo 1, prevede che le norme stabilite nella medesima direttiva per il gas naturale si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
- la direttiva 2014/94/UE, al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, dispone tra l'altro che ogni Stato membro elabori un quadro strategico nazionale in cui illustri i propri obiettivi e le relative azioni di supporto in materia di sviluppo del mercato per quanto riguarda i combustibili alternativi, compreso lo sviluppo delle infrastrutture da realizzare, in collaborazione con le autorità regionali e locali, tenendo altresì conto delle esigenze delle piccole e medie imprese. In tal senso, la medesima direttiva ha identificato, attualmente, come *combustibili alternativi* con potenzialità di lungo periodo in termini di sostituibilità al petrolio, l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto - GNL);
- la direttiva 2018/2001/UE definisce un sistema comune per promuovere l'energia da fonti rinnovabili nei diversi settori, abrogando la precedente legislazione in materia tra cui la direttiva 2009/28/CE che prevedeva disposizioni specifiche per i biocarburanti applicabili anche al biometano qualora utilizzato come carburante per i trasporti; in particolare, la direttiva 2009/28/CE, con riferimento all'accesso del gas di fonte rinnovabile nelle reti di trasporto e distribuzione, forniva indicazione agli Stati membri affinché valutassero la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili nonché valutassero l'imposizione ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione dell'obbligo di pubblicare norme tecniche che, nel caso di connessione alla rete, devono comprendere tra l'altro i requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas;
- la direttiva 2018/2001/UE dispone, tra le altre previsioni, la fissazione di un obiettivo generale vincolante per l'Unione per il 2030, che richiede l'impiego di non meno del 32% di energia da fonti rinnovabili, la semplificazione delle procedure amministrative per i progetti relativi alle energie rinnovabili e un aumento annuo di 1,3 punti percentuali nella quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. La predetta direttiva evidenzia tra i principi cardine la necessità che gli obiettivi di decarbonizzazione siano conseguiti in maniera efficiente sotto il profilo dei costi; la proposta di revisione della direttiva

2018/2001/UE prevede l'innalzamento al 2030 dell'obiettivo vincolante a livello europeo di produzione di energia da fonti rinnovabili dall'attuale 32% al 40%, attraverso una serie di misure volte a promuovere, ove possibile, l'uso di tale energia rinnovabile nei settori dei trasporti, con un aumento progressivo dei biocarburanti avanzati.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 1, comma 2-*bis*, che le norme relative al gas naturale si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
- il decreto legislativo 28/11 - che ha recepito la direttiva 2009/28/CE nell'ordinamento italiano - prevede, fra le altre disposizioni volte alla promozione delle fonti rinnovabili, all'articolo 20, comma 1, che l'Autorità emani specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 93/11, i gestori del sistema di trasporto predispongono gli schemi di Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale (di seguito: Piano), che devono contenere misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. Ai sensi del medesimo comma, l'Autorità sottopone gli schemi di Piano alla consultazione degli utenti della rete effettivi o potenziali, secondo modalità aperte e trasparenti, e rende pubblici i risultati di tale consultazione;
- il decreto 5 dicembre 2013 definisce le direttive per l'incentivazione del biometano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 28/11, previsione poi abrogata dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 199/21;
- il decreto 2 marzo 2018 introduce una nuova disciplina in materia di promozione dell'utilizzo di biometano, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 28/11; tale novella si applica sia ai nuovi impianti di produzione di biometano sia agli impianti esistenti per la produzione e utilizzazione di biogas che vengano convertiti, parzialmente o totalmente, alla produzione di biometano, purché l'entrata in esercizio sia successiva alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 marzo 2018); da ultimo, l'articolo 47, comma 6 bis, del decreto-legge 13/23, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, prevede che le disposizioni di cui al decreto 2 marzo 2018 continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di

valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice;

- il decreto del 18 maggio 2018 approva la nuova Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile, con lo scopo di definire le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi del gas; detta Regola tecnica è stata aggiornata con il decreto del 3 giugno 2022, disponendo che tra i parametri di qualità del gas naturale venga inserito l'idrogeno, in misura pari o inferiore al 2% in volume;
- il decreto legislativo 199/21, di recepimento della direttiva 2018/2001, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla promozione delle fonti rinnovabili, e tra queste, con riferimento all'ottimizzazione delle interconnessioni alla rete del gas naturale, stabilisce che l'Autorità:
 - definisca i criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto procede a formulare una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas, comprese le reti di distribuzione (art. 37, comma 1);
 - semplifichi e aggiorni le proprie disposizioni inerenti alle modalità e alle condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela (art. 37, comma 2).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici di rete e dei loro aggiornamenti, precisando ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di adozione ed aggiornamento e prevedendo adeguati strumenti di partecipazione e di rappresentatività delle parti interessate;
- con la deliberazione 46/2015/R/GAS, l'Autorità ha adottato direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale (di seguito: direttive connessioni), in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 28/11, e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili all'incentivazione, in attuazione di quanto previsto dal decreto 5 dicembre 2013. Con l'emanazione delle predette direttive connessioni di biometano, sono state adottate disposizioni direttamente applicabili per le imprese di distribuzione e da applicare mediante modifiche dei codici di rete per le imprese di trasporto; le direttive connessioni degli impianti di biometano sono state oggetto di successivi provvedimenti di aggiornamento da parte dell'Autorità, in particolare con la deliberazione 64/2020/R/GAS e il relativo Allegato A;

- con la deliberazione 468/2018/R/GAS, l’Autorità ha adottato le disposizioni per la consultazione dei Piani e ha definito i requisiti minimi per la predisposizione dei Piani e per l’analisi costi-benefici degli interventi (di seguito: Requisiti minimi);
- con la deliberazione 501/2022/R/GAS l’Autorità ha adottato la ricertificazione preliminare delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. come gestori di rete in separazione proprietaria, prevedendo, tra le altre disposizioni, specifiche misure e impegni che concorrono a prevenire potenziali discriminazioni da parte dei due gestori, tra le quali le condizioni standard di allacciamento dei nuovi impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto, l’introduzione di procedure volte ad impedire lo scambio di informazioni commercialmente sensibili tra i gestori e le imprese operanti nel settore del biometano e la nomina di un Responsabile della Conformità che assicuri una costante attività di monitoraggio in continuo dell’efficacia delle misure adottate e di segnalazione all’Autorità di ogni violazione delle stesse o di eventuali comportamenti discriminatori da parte dei gestori. Tali misure sono state confermate nella deliberazione 140/2023/R/GAS di ricertificazione finale dei suddetti gestori.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 122/2022/R/EEL, l’Autorità ha - tra le altre previsioni volte all’attuazione di interventi previsti dal decreto legislativo 199/21 - avviato un procedimento relativo alle fonti rinnovabili per la produzione di gas (punto 1. sub2)), con la finalità di implementare le disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 199/21 in materia di ottimizzazione delle connessioni degli impianti di biometano alla rete del gas naturale;
- nell’ambito del procedimento di cui al precedente punto, l’Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 423/2022/R/GAS in cui sono stati illustrati gli orientamenti dell’Autorità per l’implementazione delle sopra citate disposizioni di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 199/21 in materia di connessioni degli impianti di biometano alla rete del gas naturale;
- al fine di applicare le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 199/21, l’Autorità, nel confermare il principio generale secondo cui i costi di connessione alle reti del gas vengano definiti sulla base di logiche *cost reflective*, ha prospettato nel documento per la consultazione l’opportunità di individuare soluzioni di connessione che possano favorire l’aggregazione degli impianti di produzione e la loro conveniente localizzazione, al fine di indurre i produttori ad effettuare scelte efficienti di organizzazione e di localizzazione dei medesimi impianti di produzione volte, da un lato, a favorire il raggiungimento di adeguate economie di scala nel dimensionamento delle infrastrutture, e, dall’altro, a privilegiare soluzioni caratterizzate da un minor costo complessivo per il sistema;
- a tali fini, l’Autorità ha rappresentato l’intenzione di integrare i Requisiti minimi dei Piani di cui all’Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS e alcune

disposizioni contenute nei codici di rete del trasporto, prevedendo che l'impresa maggiore di trasporto (coordinandosi con i diversi soggetti coinvolti):

- a) predisponga una **mappatura** delle aree a maggiore disponibilità di capacità di trasporto, evidenziando le aree territoriali dove siano già presenti disponibilità di capacità di trasporto sufficienti per l'immissione in rete dei quantitativi di produzione attuali e futuri; e che tale documento ricognitivo venga pubblicato al fine di segnalare i punti di immissione in cui l'allacciamento alla rete di trasporto può, entro certi limiti, avvenire senza imporre costi aggiuntivi al sistema di trasporto e distribuzione;
 - b) proceda all'elaborazione di **stime sulle produzioni** relative agli impianti di **biometano**, che contengano informazioni, sufficientemente certe e dettagliate, sugli sviluppi potenziali degli impianti che producono biometano e predisponga **valutazioni** di carattere **preliminare**, in merito all'opportunità di **aggregazioni** di impianti di produzione e **localizzazione** degli stessi in aree dove è maggiore la disponibilità di capacità di trasporto, o comunque minori sono i costi complessivi di sistema per l'allacciamento degli impianti di biometano, includendo in tali considerazioni, pertanto, la valorizzazione di tutti i costi degli sviluppi infrastrutturali;
 - c) rappresenti le soluzioni di allacciamento degli impianti di biometano, attraverso specifiche **schede progetto**, in un'apposita sezione del Piano, dando evidenza, laddove disponibili, delle soluzioni alternative e dimostrando la maggiore efficienza della soluzione prescelta;
 - d) integri le disposizioni del proprio **codice di rete** prevedendo l'introduzione di una procedura per l'individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alla rete del gas, che includano anche le reti di distribuzione, da sottoporre alle fasi di consultazione con i soggetti interessati secondo le modalità previste per l'aggiornamento dei codici di rete;
- al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 199/21, l'Autorità ha prospettato in particolare di:
 - a) consentire che **più impianti** di produzione attigui possano **condividere** lo stesso punto di connessione alla rete, in un'ottica di economicità degli investimenti e di ottimizzazione degli *iter* autorizzativi e, di conseguenza, dei tempi di realizzazione delle opere;
 - b) superare la previsione di cui al comma 61.4 delle direttive connessioni al fine di consentire che il contenuto di un mezzo di trasporto su strada del biometano in forma liquefatta o gassosa possa essere **scaricato in più punti**;
 - c) **abrogare** la Sezione II delle direttive connessioni, tenuto conto che non risultano impianti di produzione incentivati nel regime di cui al citato decreto 5 dicembre 2013;
 - d) **estendere** l'applicazione delle direttive connessioni anche ad altre **tipologie di gas rinnovabili**.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al documento per la consultazione 423/2022/R/GAS sono pervenute complessivamente 11 memorie recanti osservazioni di 2 imprese di trasporto, 4 imprese di distribuzione, 2 associazioni di imprese di distribuzione, 1 società di vendita, 1 associazione di grossisti energia e 1 associazione di produttori di biometano;
- dalle osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione è emersa una generale condivisione degli obiettivi e dei criteri indicati dall’Autorità con riferimento all’attuazione dell’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 199/21, e in particolare le seguenti considerazioni, riassunte brevemente di seguito:
 - a) in merito alla **mappatura** della disponibilità di capacità di trasporto, alcuni soggetti hanno auspicato il coinvolgimento dei maggiori operatori della distribuzione per la predisposizione di un documento ricognitivo contenente sia la mappatura delle disponibilità di capacità di trasporto nelle diverse aree della rete di trasporto, sia la mappatura delle caratteristiche principali delle reti di distribuzione e dei relativi punti di interconnessione con la rete di trasporto; ciò affinché detta attività di mappatura possa diventare uno strumento fondamentale di pianificazione, non solo per gli operatori del trasporto ma anche per la redazione dei piani di sviluppo da parte delle imprese di distribuzione; il documento ricognitivo dovrebbe contenere anche le principali informazioni dei siti di produzione (quali volumi e portate di biometano prodotto, ipotetico profilo di immissione e ore di funzionamento, posizionamento geografico e relativa distanza dalle reti di trasporto e/o distribuzione e matrice di origine del biogas), al fine di facilitare l’individuazione della soluzione ottimale di connessione alle reti del gas;
 - b) in merito all’elaborazione di **stime sulle produzioni** relative agli impianti di **biometano**, e alla predisposizione di **valutazioni** di carattere **preliminare sulle aggregazioni degli impianti di produzione**:
 - diversi soggetti hanno evidenziato la necessità di coinvolgere esplicitamente anche i produttori di biometano e le loro associazioni di rappresentanza, al fine di predisporre una corretta previsione dell’evoluzione della nuova capacità di produzione di biometano, sia in termini di riconversioni sia di iniziative *greenfield*;
 - un’impresa e un’associazione non condividono che l’attività di integrazione delle informazioni disponibili sia affidata all’impresa maggiore di trasporto, potendo tale attività generare una asimmetria informativa in capo all’impresa maggiore di trasporto stessa rispetto ai potenziali sviluppi dei propri *asset*;
 - le imprese di distribuzione e le loro associazioni hanno evidenziato l’opportunità di considerare, ai fini dell’individuazione delle soluzioni ottimali di connessione, l’ipotesi di allacciamento alle reti di distribuzione che prevedano il c.d. *reverse flow* (cabine ReMi

- bidirezionali) verso la rete di trasporto nei casi in cui il biometano prodotto non sia interamente smaltibile nella rete di distribuzione, in particolare nelle aree a maggiore vocazione produttiva;
- c) con riferimento alla predisposizione di specifiche **schede progetto**, le imprese di trasporto, considerata l'onerosità in termini di tempi di predisposizione, ritengono preferibile, come alternativa, dare evidenza dei progetti accettati, predisporre un prospetto riepilogativo che riporti le principali informazioni, tra cui le alternative considerate, la loro fattibilità tecnica e gli elementi utilizzati ai fini della determinazione della soluzione prescelta; una tale soluzione, si afferma, rappresenterebbe una modalità più efficace che garantirebbe una visione sintetica di insieme, e rappresenterebbe un adeguato *trade-off* tra l'esigenza di semplicità di rappresentazione e quella di completezza delle informazioni (considerata la potenziale numerosità degli allacciamenti e la limitata rilevanza economica rispetto alle altre opere contenute nel Piano);
 - d) in merito all'integrazione del **codice di rete**, un'associazione non ritiene opportuno che l'impresa maggiore di trasporto predisponga, nell'ambito del proprio codice di rete, una procedura per l'individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano sulla rete del gas, comprese le reti di distribuzione, in quanto il codice di rete è uno strumento che regola i rapporti tecnico-amministrativi tra il gestore di rete (trasportatore e/o distributore) e i relativi utenti del servizio;
- dalle osservazioni pervenute in risposta alla consultazione è emersa una generale condivisione delle proposte relative all'applicazione dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 199/21, e in particolare le seguenti considerazioni, riassunte brevemente di seguito:
 - a) con riferimento alla condivisione di **più impianti** di produzione attigui con il medesimo punto di connessione alla rete, alcuni soggetti hanno segnalato la necessità che il dato di misura debba essere allocato a ciascun impianto di produzione e che vengano risolte potenziali criticità relative a fattori impiantistici e manutentivi, prevedendo un opportuno coordinamento tra produttori;
 - b) con riferimento alla possibilità di consentire che il contenuto di un mezzo di trasporto possa essere **scaricato in più punti**, alcuni soggetti hanno segnalato la necessità di sviluppare procedure precise e certe per la verifica delle quantità di biometano ammesse ad incentivo;
 - c) con riferimento alla estensione del perimetro di applicazione delle direttive connessioni anche ad altre **tipologie di gas rinnovabili**, più soggetti hanno segnalato la necessità di garantire la sicurezza di tutte le componenti del sistema; il presupposto per l'estensione dell'ambito di applicazione delle direttive connessioni anche "*ad altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela*" è il pieno rispetto della normativa e della regolamentazione tecnica in materia di sicurezza

dell'impiego di gas combustibile, attualmente in fase di revisione da parte degli enti di normazione tecnica.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- nelle more dell'adozione della nuova procedura oggetto della presente deliberazione è garantita in ogni caso la continuità rispetto alle eventuali richieste di connessione di impianti di biometano alle reti di trasporto e di distribuzione, sulla base delle vigenti disposizioni delle richiamate direttive connessioni.

RITENUTO CHE:

- rispetto alle osservazioni pervenute nell'ambito del documento di consultazione 423/2022/R/GAS con riferimento all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 199/21:
 - a) in termini generali, occorre osservare che le disposizioni del decreto legislativo 199/21, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione energetica fissati a livello europeo, hanno assegnato all'impresa maggiore di trasporto una funzione strategica nel contesto dello sviluppo dell'utilizzo del biometano; in tal senso l'attribuzione di un ruolo centrale a detta impresa anche nell'ambito della pianificazione e nelle valutazioni preliminari delle richieste di connessione dei siti di produzione, in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto e con le imprese di distribuzione, è coerente con l'esigenza di favorire lo sviluppo su scala adeguata della filiera del biometano;
 - b) con riferimento alla **mappatura** della disponibilità di capacità di trasporto, qualora tale attività veicoli informazioni anche con riferimento alle disponibilità di capacità di immissione nei principali nodi della rete di distribuzione, con aggiornamento periodico, e in coordinamento con le imprese di trasporto e le imprese di distribuzione, effettivamente, essa consentirebbe, da un lato, agli operatori di mercato, di poter disporre di uno strumento utile ad identificare le zone ad alto potenziale di immissione, nonché quelle caratterizzate da un maggior livello di criticità, e, dall'altro lato, di facilitare gli operatori interessati a individuare la soluzione ottimale di connessione rispetto alla conformazione esistente delle reti del gas, valutando al contempo la possibilità di aggregare le produzioni che possano insistere su un unico punto di immissione; in tale prospettiva, la mappatura contribuirebbe a promuovere l'efficienza dei servizi, in una logica di ottimizzazione dei costi di connessione, economicità degli investimenti, e di ottimizzazione degli iter autorizzativi e, in ultima analisi, dei tempi di realizzazione delle opere;
 - c) ai fini di cui alla precedente lettera b), risulta altresì necessario disporre di stime sulle capacità produttive di biometano, il più possibile certe e

- dettagliate in merito agli sviluppi previsti; per una corretta previsione dell'evoluzione della nuova capacità di produzione di biometano (sia in termini di riconversione degli impianti sia in termini di iniziative *greenfield*) risulta, pertanto, essenziale il coinvolgimento dei produttori di biometano e delle loro associazioni rappresentative, nonché della società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: il GSE), che ha il compito di qualificare gli impianti di produzione di biometano ai fini dell'accesso al meccanismo di incentivazione;
- d) con riferimento alle schede progetto dettagliate nei piani di sviluppo, la loro pubblicazione consente di garantire al sistema la massima trasparenza in merito alle motivazioni alla base della configurazione di connessione prescelta, raffrontata con differenti configurazioni alternative di allacciamento;
 - e) per quanto riguarda, invece, il compito di formulare e implementare la procedura per l'ottimizzazione delle connessioni di impianti di produzione del biometano, disponendo anche di dati e informazioni riguardanti un numero elevato di imprese del settore del biometano, espressamente assegnato all'impresa maggiore di trasporto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 199/21, tale compito può più efficacemente e rapidamente essere implementato con l'utilizzo degli strumenti di consultazione già ampiamente utilizzati dagli *stakeholders* nell'ambito dell'aggiornamento dei codici di rete, secondo le disposizioni dettate dalla deliberazione ARG/gas/55/09;
 - f) in linea con le misure disposte dalle deliberazioni 501/2022/R/GAS e 140/2023/R/GAS siano state adottate misure di trasparenza rispetto alle connessioni degli impianti di biometano alle reti mediante specifiche modifiche al codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A. e di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A., finalizzate ad integrare i criteri di valutazione tecnico-economica per la realizzazione di allacciamenti che: (i) da un lato, hanno introdotto il riferimento ad una griglia, disponibile sul sito internet dei trasportatori e periodicamente aggiornata, contenente un'indicazione dei tempi e dei costi medi per le offerte di allacciamento, calcolati sulla base dei dati disponibili relativi alle connessioni realizzate negli ultimi anni e, (ii) dall'altro, hanno parallelamente disposto che le funzioni preposte alla definizione delle suddette offerte non abbiano alcuna visibilità circa l'identità dei richiedenti l'allacciamento;
- rispetto alle osservazioni pervenute nell'ambito del documento di consultazione 423/2022/R/GAS con riferimento dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 199/21:
 - a) in merito alla possibilità di consentire che il contenuto di un mezzo di trasporto possa essere **scaricato in più punti**, occorre rilevare che non risulta tecnicamente possibile, in diverse situazioni operative, scaricare il contenuto di un mezzo di trasporto su strada del biometano, in forma liquefatta o gassosa, in un unico punto di immissione, e pertanto la

soluzione proposta risponde sia a criteri di efficienza ed economicità sia a criteri di fattibilità tecnica; peraltro, la previsione d'una tale possibilità richiede anche l'implementazione di specifiche procedure applicative che consentano di garantire la corretta quantificazione e tracciabilità fisica dei quantitativi di biometano incentivato, al fine di garantire che la quantità di biometano ammessa all'incentivo sia univocamente riconducibile alle quote prodotte dagli impianti di produzione: l'implementazione (e la pubblicazione) di tali procedure può essere demandata al GSE, in ragione delle competenze attribuitegli in tema di biometano;

- b) con riferimento all'estensione del perimetro di applicazione delle direttive connessioni, anche ad altre tipologie di gas rinnovabili, ciò è possibile a condizione che sia completato, per tali gas, il processo di definizione della normativa e della regolamentazione tecnica in materia di sicurezza dell'impiego di gas combustibile, attualmente in fase di revisione da parte degli enti competenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 199/21, definire criteri generali per la formulazione da parte dell'impresa maggiore di trasporto di una procedura per l'ottimizzazione delle soluzioni di connessione delle produzioni di biometano alle reti del gas;
- prevedere che l'impresa maggiore di trasporto:
 - pubblici, in coordinamento con le altre imprese di trasporto e le imprese di distribuzione, come documento complementare al Piano, un documento ricognitivo riportante la mappatura delle disponibilità (attuali e future) di capacità di trasporto e di distribuzione delle reti del gas nelle diverse aree del Paese e una stima della capacità di produzione di biometano;
 - proceda, coinvolgendo il GSE, i produttori di biometano e le loro associazioni, all'elaborazione di stime sulle produzioni relative agli impianti di biometano, prospettando anche eventuali ipotesi di aggregazioni ai fini dell'immissione in rete;
 - sottoponga a consultazione con i soggetti interessati, secondo le modalità di cui alla deliberazione ARG/gas 55/09, una procedura per integrare ed aggiornare le informazioni necessarie alla predisposizione del documento complementare al Piano e all'elaborazione delle stime sugli sviluppi potenziali della produzione di biometano;
- prevedere che l'impresa maggiore di trasporto, sottoponga a consultazione con i soggetti interessati, secondo le modalità di cui alla deliberazione ARG/gas 55/09, una procedura per l'individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alla rete del gas, comprese le reti di distribuzione, secondo principi di trasparenza e non discriminazione, nel rispetto dei criteri generali sopra richiamati; nell'ambito della medesima procedura definire le modalità con le quali, nel caso in cui un punto di immissione nella rete

- del gas sia condiviso da più impianti di produzione, si regolano i rapporti tra i produttori coinvolti, in particolare per quanto attiene alle modalità di comunicazione dei dati e alla ripartizione di oneri e responsabilità;
- disporre che la procedura di cui al precedente punto, una volta approvata dall’Autorità, venga applicata dall’impresa maggiore di trasporto, con il coinvolgimento del gestore della rete di distribuzione locale, preliminarmente a ciascuna richiesta di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas, al fine di individuare, tra le diverse possibili configurazioni di connessione, quella caratterizzata da un minor costo infrastrutturale, applicando, ai fini delle valutazioni sulla stima dei costi di allacciamento costi standard, secondo un prezzario pubblicato dall’impresa maggiore di trasporto, condiviso con le imprese di distribuzione;
 - integrare e modificare l’Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS, al fine di prevedere che l’impresa maggiore di trasporto allegghi al Piano di sviluppo le schede tecniche relative agli allacciamenti degli impianti di biometano, contenenti una rappresentazione delle caratteristiche tecniche ed economiche di ciascun intervento di allacciamento agli impianti di biometano;
 - apportare le seguenti semplificazioni e modifiche alle direttive connessioni di cui all’Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 199/21:
 - consentire che il contenuto di un mezzo di trasporto su strada del biometano in forma liquefatta o gassosa possa essere scaricato in più punti;
 - in relazione all'esigenza di semplificare la normativa, abrogare la Sezione II delle direttive connessioni;
 - modificare le specifiche di qualità al fine di recepire l’aggiornamento della Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas di cui al decreto 18 maggio 2018;
 - modificare la deliberazione ARG/gas 55/09, al fine di ricomprendere nel processo di consultazione per l’aggiornamento del codice di rete anche le imprese di produzione e le loro associazioni;
 - prevedere che il perimetro di applicazione delle direttive connessioni venga esteso anche ad altre tipologie di gas rinnovabili, al termine del completamento del processo di definizione della normativa e della regolamentazione tecnica in materia di sicurezza dell’impiego di gas combustibile, attualmente in fase di revisione da parte degli enti competenti;
 - fissare i termini entro i quali i gestori delle reti di trasporto aggiornano i rispettivi codici di rete e attivano il processo di consultazione al fine di predisporre la procedura per l’integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni di biometano alle reti del gas;
 - prevedere che, nelle more dell’adozione della nuova procedura oggetto della presente deliberazione, i produttori di biometano possano inviare sin da subito, oltre a richieste sulla base delle vigenti disposizioni delle richiamate direttive connessioni, manifestazioni di interesse all’impresa maggiore di trasporto per

future richieste di connessione che potranno essere anche gestite nell'ambito della nuova procedura che sarà adottata in esito alla presente deliberazione

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione delle disposizioni in materia di ottimizzazione delle connessioni di biometano alle reti gas e di semplificazione delle direttive connessioni

1.1 Il presente provvedimento disciplina:

- a) i criteri per la formulazione della procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni di biometano alle reti del gas, comprese le reti di distribuzione;
- b) i criteri di semplificazione ed aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas, di cui alla deliberazione 17 marzo 2020, 64/2020/R/GAS.

Articolo 2

Mappatura della disponibilità della capacità di trasporto in immissione nelle reti gas e stima della capacità di produzione di biometano

- 2.1 L'impresa maggiore di trasporto, in coordinamento con le altre imprese di trasporto e con le imprese di distribuzione, procede all'elaborazione e pubblicazione, come documento complementare al Piano decennale di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale ai sensi del comma 4.1, lettera d), dell'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS, di un documento ricognitivo, contenente la mappatura delle disponibilità (attuali e future) di capacità di trasporto e di distribuzione nelle diverse aree del Paese, specificando: (i) le aree dove sono già presenti disponibilità di capacità di trasporto sufficienti per l'immissione in rete dei quantitativi di produzione di biometano attuali e futuri, e (ii) le aree nelle quali l'allacciamento alla rete gas richiede opportuni sviluppi di rete.
- 2.2 L'impresa maggiore di trasporto procede, coinvolgendo la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: il GSE) e i produttori di biometano e le loro associazioni rappresentative, all'elaborazione di stime, con riferimento ai medesimi orizzonti temporali previsti per l'analisi dell'offerta di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS, sulle produzioni relative agli impianti di biometano, che contengano informazioni, sufficientemente certe e dettagliate, sugli sviluppi potenziali degli impianti di produzione del biometano, prospettando anche eventuali ipotesi di aggregazioni ai fini dell'immissione in rete.

2.3 Al fine di predisporre ed aggiornare la mappatura della capacità di trasporto di cui al comma 2.1, e le stime sulle produzioni relative agli impianti di biometano di cui al comma 2.2, l'impresa maggiore di trasporto sottopone a consultazione dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/gas 55/09, una procedura per integrare ed aggiornare le informazioni necessarie.

Articolo 3

Criteria per l'individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano

- 3.1 L'impresa maggiore di trasporto sottopone a consultazione dei soggetti interessati, secondo le modalità di cui all'Articolo 3 della deliberazione ARG/gas 55/09, una procedura per l'individuazione delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas, comprese le reti di distribuzione, secondo principi di trasparenza e non discriminazione. La procedura, successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità, viene applicata a ciascuna richiesta di connessione degli impianti di produzione di biometano alle reti gas.
- 3.2 L'impresa maggiore di trasporto, nel predisporre la procedura di cui al precedente comma 3.1, si attiene ai seguenti criteri generali:
- a) la soluzione ottimale deve minimizzare i costi complessivi per il sistema per la realizzazione delle infrastrutture di connessione, anche promuovendo la condivisione delle infrastrutture funzionali alla connessione e l'ottimizzazione degli impianti di compressione del gas;
 - b) la soluzione individuata deve garantire la trasportabilità e la smaltibilità in sicurezza dei quantitativi dei volumi di biometano previsti in immissione nella rete (di trasporto o di distribuzione) del gas cui l'impianto si dovrebbe connettere; a tal fine, essa tiene conto dei seguenti parametri:
 - la capacità di produzione dell'impianto di biometano;
 - la distanza effettiva dell'impianto di produzione dalle reti di trasporto e/o di distribuzione del gas;
 - le capacità (attuali e future) delle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.
- 3.3 Con la procedura di cui al comma 3.1, sono altresì definite le condizioni minime che devono essere rispettate, nel caso in cui un punto di immissione nella rete del gas sia condiviso da più impianti di produzione, nell'ambito dei rapporti tra i produttori coinvolti, in particolare per quanto attiene alle modalità di comunicazione dei dati e alla ripartizione di oneri e responsabilità.
- 3.4 L'impresa maggiore di trasporto, ricevuta la richiesta di connessione dell'impianto di biometano, contatta il gestore della rete di distribuzione locale al fine di individuare, tra le diverse possibili configurazioni di connessione, quella caratterizzata da un minor costo infrastrutturale, ottenuto valorizzando i costi di investimento degli sviluppi infrastrutturali (costi di connessione all'impianto, costi di sviluppo delle reti di trasporto e/o distribuzione, compresa la realizzazione di eventuali cabine bi-remi,

costi per la realizzazione degli impianti per il trattamento del gas, ecc..) associati a ciascuna di dette configurazioni. Ai fini delle valutazioni la stima dei costi di allacciamento è determinata applicando costi standard, secondo un prezzario pubblicato dall'impresa maggiore di trasporto, condiviso con le imprese di distribuzione.

Articolo 4

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS

- 4.1 Al comma 3.1 dell'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera: “d) un allegato contenente le schede tecniche relative agli allacciamenti degli impianti di biometano”.
- 4.2 Dopo il comma 3.5 dell'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS è inserito il seguente comma “3.6 L'allegato di cui alla lettera d) del precedente comma 3.1 contiene una rappresentazione delle caratteristiche tecniche ed economiche di ciascun intervento di allacciamento agli impianti di biometano, come specificato al successivo articolo 7bis.”
- 4.3 Al comma 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS:
- a) al posto delle parole “ulteriori tre documenti” sono inserite le parole “i seguenti ulteriori documenti”;
 - b) dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera: “d) una mappatura delle disponibilità (attuali e future) di capacità di trasporto e di distribuzione nelle diverse aree del Paese, specificando quelle aree dove sono già presenti disponibilità di capacità di trasporto sufficienti per l'immissione in rete dei quantitativi di produzione di biometano attuali e futuri, esplicitando i quantitativi ammissibili, e quelle aree nelle quali l'allacciamento alla rete del gas naturale richiede opportuni sviluppi di rete”.
- 4.4 Dopo l'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS, è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 7bis

Requisiti informativi degli allacciamenti agli impianti di biometano

- 7bis.1 Per ciascun allacciamento di impianti di biometano, sono fornite le seguenti informazioni:
- a) denominazione;
 - b) localizzazione (con specifica indicazione di Regioni, Province e Ambiti Territoriali Minimi, Comune/località, afferenti al contesto di riferimento);
 - c) codice identificativo nell'ambito del Piano;
 - d) elementi dimensionali caratteristici: diametro (mm), pressione

- massima di esercizio e lunghezza (km);
- e) eventuali rapporti di complementarità o, in generale, di interdipendenza rispetto ad altri interventi di allacciamento di impianti di biometano;
 - f) valorizzazione, con separata evidenza, di tutti i costi associati agli sviluppi infrastrutturali, quali, tra gli altri: costi di connessione all'impianto, costi di sviluppo delle reti, inclusi quelli della distribuzione, costi per il trattamento del gas, associati a ciascuna configurazione.

7bis.2 Le informazioni di cui al comma 7bis.1, lettera f), includono le motivazioni per cui la soluzione è stata ritenuta la migliore in relazione ai criteri di efficienza economica e di ottimizzazione complessiva indicati nell'articolo 3 della deliberazione 23 maggio 2023, 220/2023/R/GAS.

4.5 Le Tabelle dell'Appendice "Elementi costitutivi della scheda intervento" sono adeguate conformemente alle modifiche dell'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS disposte con la presente deliberazione.

Articolo 5

Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS

5.1 L'Articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS è sostituito con il seguente Articolo 1:"

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive sulle connessioni degli impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le definizioni contenute nella RQDG e nella RTDG, per quanto riguarda le connessioni alle reti di distribuzione e le definizioni contenute nella RQTG e nella RTTG per quanto riguarda le connessioni alle reti di trasporto e le seguenti definizioni:

- **gestore di rete:** è il soggetto che gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale o di trasporto del gas naturale;
- **GSE:** è il Gestore dei servizi energetici Spa;
- **immissione in rete** è l'immissione di biometano nelle reti di trasporto o di distribuzione del gas naturale, anche tramite carri bombolai;
- **impianto di connessione alla rete:** è il complesso di tubazioni con dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie

esclusivamente ad immettere il biometano prodotto nella rete di trasporto o distribuzione del gas naturale; l'impianto di connessione alla rete ha inizio dall'organo di presa (compreso) e si estende fino all'organo di intercettazione (compreso) del punto di immissione in rete del biometano e può comprendere, a seconda dei casi, il gruppo di riduzione e l'impianto di odorizzazione;

- **impianto di upgrading:** impianto di trattamento e di purificazione del biogas per la trasformazione in biometano;
- **potere calorifico superiore (pcs):** è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1.01325 bar, dell'unità di volume del gas, considerando i costituenti della miscela combustibile nelle condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione assoluta di 1.01325 bar) e riportando i prodotti della combustione a queste stesse condizioni. L'acqua prodotta dalla combustione si suppone condensata;
- **potere calorifico inferiore (pci):** è pari al potere calorifico superiore diminuito del calore di condensazione del vapore d'acqua formatosi durante la combustione;
- **produttore di biometano o produttore:** è il soggetto responsabile titolare delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di biometano;
- **punto di immissione:** è il punto fisico della rete in cui il gestore di rete prende in consegna il biometano reso disponibile dall'utente della rete, anche tramite carri bombolai;
- **quantità di biometano ammessa agli incentivi:** è la quantità di biometano ammessa agli incentivi di cui al decreto 2 marzo 2018;
- **sistema di misura:** è il complesso di apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:
 - i. le valvole di intercettazione e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
 - ii. il misuratore dei volumi di gas;
 - iii. il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
 - iv. i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (*flow computer*), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (*data logger*);
- **utente della rete:** è l'utilizzatore della rete di trasporto o di distribuzione del gas naturale che, avendo avuto accesso presso il punto di consegna secondo la regolazione dell'Autorità, ha titolo a immettere biometano in tale punto;
- **decreto 26 aprile 2010** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010, recante il disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terraferma, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale;

- **decreto 18 maggio 2018** è il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018 “*Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare*”, come aggiornato dal decreto del Ministro della transizione ecologica 3 giugno 2022;
- **decreto 2 marzo 2018** è il decreto 2 marzo 2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- **decreto legislativo n. 28/11** è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato;
- **deliberazione 188/2012/E/COM** è la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM, come successivamente modificata e integrata;
- **norma UNI EN 16726** è la norma “*Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H*”;
- **norma UNI EN 16723-1** è la norma “*Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale*”;
- **Specifica Tecnica UNI/TS 11537** è la specifica tecnica “*Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale*” UNI/TS 11537.
- **Rapporto Tecnico UNI/TR 11722** è il rapporto tecnico “*Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa*”.

5.2 Il comma 3.2 dell’Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS è sostituito con il seguente comma:

- “3.2 Ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità, il gestore di rete fa riferimento alle disposizioni vigenti di cui:
- a) al decreto ministeriale 18 maggio 2018 per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale;
 - b) alla norma UNI EN 16726 per quanto riguarda i componenti comuni al gas naturale non previsti dal sopra citato decreto;
 - c) alla specifica tecnica UNI/TS 11537, per quanto riguarda le componenti comuni al gas naturale non previste dal sopra citato decreto e in particolare per cloro e fluoro;
 - d) alla norma UNI EN 16723-1 per le componenti specifiche del biometano da immettere nelle reti del gas naturale.”

5.3 Il comma 7.1 dell’Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS è sostituito con il seguente comma:

“7.1 La procedura di cui al comma 6.1, lettera d), viene predisposta nel rispetto dell’identificazione delle seguenti fasi:

- a) presentazione della richiesta di verifica all’impresa maggiore di trasporto per l’individuazione della localizzazione del punto di connessione alla rete

- (di trasporto o di distribuzione) con riferimento all'individuazione della soluzione tecnico-economica ottimale, definita applicando i criteri di cui all'articolo 3 della deliberazione 23 maggio 2023, 220/2023/R/GAS;
- b) comunicazione da parte dell'impresa maggiore di trasporto al soggetto richiedente degli esiti della verifica di cui alla precedente lettera a) e del gestore di rete (di trasporto o distribuzione) che seguirà le fasi successive della richiesta di connessione;
 - c) presentazione della richiesta di connessione e preventivo al gestore di cui alla precedente lettera b), con versamento della cauzione a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente;
 - d) comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e del preventivo, con individuazione del punto di immissione;
 - e) accettazione del preventivo con rilascio della garanzia a copertura delle spese di realizzazione della connessione;
 - f) realizzazione della connessione.”.

5.4 Nel comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS le parole “La richiesta di connessione è presentata dal produttore di biometano” sono sostituite con le parole “La richiesta di connessione è presentata dal/dai produttore/i di biometano”

5.5 Dopo il comma 61.5 dell'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS è aggiunto il seguente comma:

“61.6 In deroga alle disposizioni di cui al comma 61.4, ai fini della certificazione delle quantità di biometano ammesse all'incentivo, è ammessa la possibilità di scarico dei mezzi per il trasporto su strada del biometano, a condizione che la quantità di biometano ammessa all'incentivo sia univocamente riconducibile alle quote prodotte da ciascun impianto di produzione, sulla base di specifiche istruzioni operative predisposte e pubblicate dal GSE che consentano di garantire la corretta quantificazione del biometano incentivato.”

5.6 La “*Sezione II - Disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre 2013*” dell'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS è abrogata.

5.7 L'articolo 54 dell'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS è abrogato.

Articolo 6

Modifiche alla deliberazione ARG/gas/55/09

6.1 Nel comma 4.1 della deliberazione 7 maggio 2009 ARG/GAS 55/09, dopo il terzo alinea, è inserito il seguente alinea: “- le imprese di produzione e loro associazioni limitatamente ai temi in cui le stesse siano direttamente coinvolte”.

6.2 Nel comma 5.3 della deliberazione 7 maggio 2009 ARG/gas 55/09 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: “f. le imprese di produzione, in forma singola o associata”.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 I produttori interessati alla futura connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale che non attivino l'iter per la connessione alle reti sulla base delle disposizioni delle direttive connessioni oggi in vigore, possono inviare sin da subito manifestazioni di interesse all'impresa maggiore di trasporto.
- 7.2 Le disposizioni in materia di direttive per le connessioni alle reti del gas naturale delle altre tipologie di gas rinnovabili saranno definite in esito al completamento della normativa e della regolamentazione tecnica in materia di sicurezza dell'impiego di gas combustibile da parte degli enti competenti.
- 7.3 Entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, i gestori delle reti di trasporto aggiornano i rispettivi codici di rete secondo le disposizioni di cui all'Articolo 6; entro 60 giorni l'impresa maggiore di trasporto attiva la consultazione per la definizione delle procedure di cui ai commi 2.3 e 3.1.
- 7.4 Il presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione 64/2020/R/GAS, l'Allegato A alla deliberazione 468/2018/R/GAS e la deliberazione ARG/55/09, come risultanti dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 maggio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini